

STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO E DEL LAVORO

Dott. Stendardo Valerio
Dottore Commercialista & Revisore Legale
Via C. Colombo, 8 73040 Specchia - Le
C.F. STN VLR 85T01 D851 C
P. Iva: 04663830752



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Lecce

E-mail: info@studiostendardo.com
Pec: valeriodstendardo@pec.it
Sito: www.studiostendardo.com

Nota informativa n. 07 del 28/03/2024

Oggetto: Smart working: dal 1° Aprile fine delle semplificazioni e ritorno al lavoro ordinario

Gentile Cliente,

Con la bocciatura dell'emendamento al decreto mille proroghe, che avrebbe esteso la data di scadenza del diritto allo smart working nel settore privato per genitori di figli minori di 14 anni e per lavoratori fragili, il 31 marzo segnerà l'ultimo giorno in cui esisteranno regole di maggior favore per queste categorie di lavoratori.

Questo significa che le disposizioni favorevoli allo smart working per i genitori con figli minori e per i lavoratori fragili non verranno prolungate ulteriormente, e quindi il lavoro agile tornerà a essere regolamentato dalle condizioni precedenti all'emergenza, **tornano in vigore le regole previste dalla legge n. 81 del 2017.**

Nel settore privato verrà meno qualsiasi criterio di priorità nell'accesso al lavoro agile, il cui svolgimento potrà essere negato o concesso dal datore di lavoro in funzione delle proprie esigenze.

A partire dal 1° aprile, le semplificazioni relative allo smart working scadranno, **richiedendo la stipula di un ACCORDO INDIVIDUALE tra datore di lavoro e dipendente per lavorare in modalità agile.**

L'accordo individuale, che può essere a termine o a tempo indeterminato, deve disciplinare vari aspetti, tra cui tempi di riposo e disconnessione tecnologica. Nello specifico è necessario che questo abbia:

1. La durata: a termine o a tempo indeterminato;
2. Le modalità di alternanza del lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali ma rispettando i limiti di durata massima dell'orario settimanale e giornaliero;
3. I luoghi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
4. Gli aspetti relativi all'esecuzione della prestazione lavorativa con maggior riguardo alle forme di esercizio del potere del datore di lavoro e alle condotte errate da parte del lavoratore che potranno generare sanzioni disciplinari;
5. Modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro;
6. Tempi di riposo per assicurare la disconnessione;
7. Forme e modalità di controllo della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali nel rispetto della normativa della privacy;
8. Attività formativa necessaria per lo svolgimento dello Smart working
9. Forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Le aziende sono tenute a inviare comunicazioni telematiche al Ministero ENTRO 5 GIORNI dall'inizio della prestazione, comunicando i nominativi dei lavoratori interessati e le date di inizio e fine del lavoro agile. In caso di mancata comunicazione, è prevista **una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro** per ogni lavoratore interessato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni esigenza e/o chiarimento.